

Buongiorno,

con la presente si trasmette in allegato la seguente documentazione di integrazione al documento inviato Giovedì 3 Marzo alle ore 17:48 contenente le osservazioni dei Comitati inerenti lo Studio di Impatto Ambientale elaborato da Iricav 2 quale general contractor del progetto AV/AC ?Subtratta Verona-Vicenza-Progetto definitivo -1° lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza. 1° sub lotto Verona-Montebello Vicentino (opere in variante) e 2° sub lotto Montebello Vicentino-bivio Vicenza? ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Comitato civico di Via Nogarole (San Bonifacio)

Giacomello Simonetta

e-mail:

Comitato civico di Prova (San Bonifacio)

Rigodanza Emilio

e-mail:

Comitato civico per Lobia (San Bonifacio)

Santolin Renato

Comitato civico per la tutela ambiente e del paesaggio di San Bonifacio

Miotti Massimiliano

e-mail: comitato.

San Bonifacio 07/03/2016

Spett.le
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma

(PEC) DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Alla Cortese Attenzione del R. U. P. Carlo Di Gianfrancesco

Osservazione integrativa al documento inviato giovedì 03-Marzo ore 17.48 allo S.I.A. finalizzato all'ottenimento della V. I. A. relativamente alle Opere in Variante al progetto definitivo della linea ferroviaria AV/AC Verona - Padova - 1° lotto funzionale Verona Porta Vescovo - Bivio Vicenza

Osservazione integrativa

Osservazione allo SIA del Progetto Definitivo C.U.P. J41E9100000009

Il territorio del Comune di San Bonifacio è interessato dall'ubicazione di due cantieri operativi e un cantiere industriale con area connessa. Il modello di simulazione ha stimato il rumore durante la fase di cantiere e di esercizio ferroviario. I risultati delle simulazioni evidenziano superamenti dei limiti di emissioni. In particolare le attività impattanti saranno quelle, per la realizzazione dei pali di fondazione delle pile, per il movimento mezzi e la costruzione dei muri di sottoscarpa. I superamenti riguardano i limiti di emissione diurni e notturni. Il General Contractor dichiara, infatti, che potrà operare per **"straordinaria attività anche di notte"**.

La simulazione del rumore è stata fatta anche, per le emissioni e le immissioni notturne con risultato finale che certifica lo sfioramento per tutte le attività di cantiere. Il General Contractor dichiara fin d'ora, che richiederà la deroga per il rispetto del limite differenziale (art 4 comma 1 del DPCM 14/11/ 1997), che come noto non deve superare i 5 dB (A) di giorno e i 3 dB(A) di notte. Una differenza di 3 dB (A) equivale a un raddoppio del rumore.

Le deroghe al limite differenziale "per attività rumorose a carattere temporaneo" sono concesse dal Sindaco e, trovano legittimazione normativa nell'art 6 comma 1 lettera h) del DPCM 14 novembre 1997.

La procedura utilizzata dal GC sembra non conforme a quella regolamentata nella regione Veneto. La LR del Veneto n. 11 del 2001 ha demandato ad **ARPAV**, funzioni relative allo **sviluppo delle linee guida** di cui all'articolo 8 della Legge n. 447 del 1995. La D.D.G. n 3 del 29 gennaio 2008 dell'ARPAV definisce le linee guida, che riportano i criteri da adottare per la elaborazione della documentazione di impatto acustico prevista all'articolo 8 della Legge n. 447 del 1995.

La procedura è conseguente a quanto prescritto dall'art 8 della legge quadro sul rumore (47/1995), che ha introdotto la VIAA ovvero la "Valutazione di Impatto Acustico", e dove si chiede al gestore dell'infrastruttura di effettuare una zonizzazione dell'area interessata specificando i limiti per ciascuna zona.

La valutazione acustica di tali attività si condensa nel documento definito "Documentazione Previsionale di Impatto Acustico" descritta nell'art.8 della Legge quadro.

Nella Regione Veneto il documento di riferimento è il DPIA (Dichiarazione Previsionale di Impatto Acustico).

Le modalità realizzative per la Valutazione di Impatto Acustico, che è parte della documentazione nella

procedura di Valutazione Impatto Ambientale Speciale, sono rappresentate dai seguenti elementi e relativi all'art 2 DDG 3/2009:

1) Le stime dei livelli di rumore raggiunti dopo la costruzione e l'inizio delle attività nella nuova infrastruttura. Stime correlate al tipo di convoglio e sovrastruttura indicati, e necessario distinguere fra rumorosità indotta dalla nuova opera e rumorosità già presente nel sito. Inoltre è necessario stimare i livelli di rumore raggiunti durante la costruzione e legati alle sorgenti presenti nel cantiere e alle sorgenti indotte indirettamente come il traffico di mezzi pesanti. Le stime condotte nei diversi periodi di riferimento (notturno e diurno) e rispetto ai punti ritenuti maggiormente critici, vanno riassunte in una **planimetria di curve iso-livello** in modo da poter subito valutare il livello di emissioni raggiunto in corrispondenza dei diversi recettori. Sono richiesti anche i metodi utilizzati per dare origine alle curve iso-livello indicate. La raccomandazione della Commissione UE del 6 agosto 2003 raccomanda l'uso del seguente metodo di calcolo "Procedura Standard Kekenmethode" che è la procedura adottata dai Paesi Bassi e indicata anche nelle Linee Guida dell'Arpa del Veneto. Procedura che è diversa da quella adottata dal General Contractor il quale ha utilizzato il modello SoundPlan. La valutazione previsionale d'impatto acustica è stata fatta non appare conforme a quanto prescritto dalla legge regionale del Veneto.

Riguardo gli impatti da cantiere e i tempi di operatività sia dei cantieri fissi che mobili saranno compresi tra le 6 e le 22 e con **dichiarate limitate** lavorazioni notturne. Secondo le previsioni d'impatto acustico stimato con il modello di calcolo SoundPlan si verificheranno superamenti nei livelli di emissione di giorno per i cantieri CO 3.1, CO 3.4 e CO 3.2.

Il General Contractor dichiara che " Per il Fronte Avanzamento Lavori, la tipologia di lavorazioni svolte normalmente **non consente il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica**. Considerata la **temporaneità** e variabilità delle attività, è stato preso come **valore obiettivo 70 dB (A)** per il periodo diurno, prevedendo mitigazioni con barriere mobili in caso di superamento di tali valori. La legge 447/1995 all'art 2 elenca le definizioni utilizzate nei vari articoli ed è assente la locuzione utilizzata dal General Contractor " valore obiettivo". Un "valore obiettivo diurno di 70 dB (A)" corrisponde al valore della zonizzazione acustica di aree prevalentemente industriali (zona V) Se lo si assume anche di notte le aree diventano esclusivamente industriali (zona VI). " Attività temporanea" con durata teorica dei cantieri pari a 66 mesi ? Il limite differenziale dal quale si vuole derogare ha la funzione di proteggere l'individuo che vive in ambiente abitativo, in quanto in ambiente chiuso è particolarmente sensibile alle variazioni delle condizioni di immissione acustica. I limiti differenziali funzionano come una soglia di tutela del diritto alla salute delle persone che vivono all'interno di ambienti confinati. I valori limiti di rumore differenziale d'immissione stabilito dalla vigente normativa, consente di tutelare la salute pubblica (T.A.R. Piemonte sez. I, 2 marzo 2009, n. 199; T.A.R. Umbria 26 agosto 2011, n. 271)..

Si chiede la conformità al quadro legislativo vigente